Allegato "**B**" al N. **15809** di Repertorio

STATUTO della

"FONDAZIONE PER VARESE

ENTE FILANTROPICO"

Art. 1 È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 per volontà della Banca (già UBI BANCA S.p.A. ed ora INTESA SANPAOLO S.P.A.), in seguito indicata come "fondatore", la

"FONDAZIONE PER VARESE ENTE FILANTROPICO"

in seguito indicata anche solo con "Fondazione", che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di adottare tale denominazione comprensiva della locuzione "Ente Filantropico" in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Art. 2 La Fondazione ha sede in **Varese.**

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto e non costituisce modifica statutaria.

Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

In particolare, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione ha lo scopo di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e a sostegno con modalità indirette di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale indicate dal D.Lgs. 117/2017 s.m.i. - articolo 5 - **alle lettere a), c), e), g), h), i), l), p), r) e u)** e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22

giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199(1);
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà porre in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
a. raccogliere risorse ed erogarle a titolo filantropico a sostegno di progetti e di enti del Terzo Settore, enti religiosi, enti non commerciali, enti pubblici e privati in genere ed in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi;
b. promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;

c. promuovere, anche in partnership con uno o più soggetti che esercitano l'attività di intermediazione filantropica, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare a fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a enti del Terzo settore;
d. investire in strumenti di finanza sociale quali, a titolo esemplificativo, strumenti di microcredito, obbligazioni sociali (social bond), strumenti finanziari partecipativi mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale.
e. promuovere, sostenere, realizzare il restauro, anche funzionale, di edifici pubblici e privati, monumentali, di interesse artistico, storico, archeologico, architettonico nonché di opere d'arte in genere;
L'attività di erogazione e di investimento, in conformità all'art. 38 del D.Lgs. 117/2017, deve svolgersi con modalità tali da promuovere il più possibile lo sviluppo duraturo e la crescita equilibrata e sostenibile dei beneficiari.
La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L'attività di erogazione di beni, denaro e servizi a sostegno delle attività di promozione artistica, culturale, di interesse generale o categorie di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dall'ente nel rispetto dei seguenti principi:
• la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, efficacia ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;
• la Fondazione incentiva e agevola donazioni da persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del Terzo Settore, imprese e cittadini;
• la Fondazione, per le proprie iniziative, raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del Terzo Settore e della normativa rilevante in materia, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.
La Fondazione rende pubblici, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata

divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.
La Fondazione può, inoltre, compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, può:
a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
b. acquistare o locare beni immobili o ricevere in comodato beni immobili da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di enti del Terzo settore;
c. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
e. ricevere donazioni di natura mobiliare o immobiliare;
f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
g. costituire o partecipare a società e imprese sociali strumentali al perseguimento delle proprie finalità.
La Fondazione può svolgere altresì attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.
Le attività diverse di cui al presente comma sono quelle ex art.6 D.Lgs. 117/2017 e relativi regolamenti di attuazione e dovranno caratterizzarsi per la natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, secondo i parametri di individuazione della secondarietà e della strumentalità dettati dalle normative in materia.
In particolare l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto.
Si rende applicabile quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs. 117/2017 per i volontari e le attività di volontariato, ove presenti.
I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle ulteriori elargizioni erogate dallo stesso fondatore al fine di incrementare la dotazione patrimoniale.
Il patrimonio stesso potrà essere incrementato:
a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
b) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
c) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività filantropica statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dovrà essere gestito nel rispetto del principio della sua migliore valorizzazione.
La Fondazione gestisce il patrimonio, con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per il sostegno ai diversi progetti realizzati nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure.
È vietata ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, al Fondatore, ai Lavoratori ed ai Collaboratori, agli Amministratori e ad altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:
a. i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
b. i contributi pubblici e privati, elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie da parte di terzi, compresi enti

pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
. le entrate derivanti dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
d. ricavi, rendite, proventi, entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
e. eventuali altre entrate compatibili con la qualifica di Ente Filantropico ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Le rendite e le risorse della Fondazione sono destinate al funzionamento della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa o di missione, con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto dei principi contabili di riferimento vigenti ed applicabili, dandone opportuna informazione al fondatore.
Il Consiglio di Amministrazione evidenzia e documenta all'interno del bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 4 di questo Statuto, in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, qualora ne ricorrano i presupposti.
Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione deve, inoltre, redigere il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 117/2017 nonché dei relativi regolamenti, disposizioni, linee guida o decreti attuativi.
Si rende inoltre applicabile, ove compatibile, quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. In specie al fondatore è concesso il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Sono Organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, ove nominato;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per l'eventuale soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.
Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Art. 8 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza della Fondazione, con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, anche tra i membri uscenti, di cui uno designato da INTESA SANPAOLO S.P.A..

I criteri cui ispirare le scelte avranno riguardo a personalità con spiccate doti di professionalità, cultura e impegno sociale riconducibili al territorio di riferimento della Fondazione.

I consiglieri durano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio deve essere ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

Alla sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Presidente e un Vice presidente.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione dei consiglieri della Fondazione nel corso del loro mandato triennale, si provvede alla loro sostituzione applicando il meccanismo ed i criteri indicati al presente articolo, ad opera del Consiglio in carica.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio può essere dichiarato decaduto della carica dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Consigliere interessato.

Sono, inoltre, cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, escluso dal computo il Consigliere interessato.

I membri del consiglio di amministrazione devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 117/2017.

Entro trenta giorni dalla propria nomina ciascun consigliere deve curare gli adempimenti ex art. 26, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Presidente Onorario scegliendolo tra persone che si siano distinte nel perseguimento delle finalità della Fondazione.

Al Presidente Onorario non sono attribuiti poteri di rappresentanza legale e può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo, e comunque ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice presidente, ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dall'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice presidente.

La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e le materie oggetto di trattazione, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto, sempre palese, della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto espresso da chi presiede la riunione.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie delle Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare il Consiglio:

a) stabilisce le linee generali e strategiche delle attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, negli ambiti degli scopi e dell'attività, anche recependo le indicazioni trasmesse dal fondatore;

b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

c) approva i regolamenti interni;

d) nomina il Presidente e, ove presente, il Vice Presidente;

e) redige e approva annualmente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo;

f) approva il bilancio sociale, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge;

g) nomina eventuali consulenti o comitati consultivi, determinandone la composizione e le attribuzioni;

h) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché sull'acquisto e alienazione di beni immobili;

i) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;

j) istituisce patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017 per quanto applicabile;

k) decide la destinazione degli avanzi di gestione;

l) delibera le modifiche allo statuto;

m) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;

n) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

o) delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi della Fondazione.

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del segretario, designato dal Consiglio medesimo non necessariamente tra i membri dello stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice presidente, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i

terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 In caso di urgenza giustificata e nell'impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice presidente, può deliberare sugli atti di competenza del Consiglio, al quale gli atti stessi verranno portati a conoscenza in riunione da convocarsi al più presto e che, in tale riunione, dovrà provvedere alla ratifica.

Art. 12 La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente; la firma del Vice presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti, delegando il Presidente o, in mancanza, il Vice presidente, per gli adempimenti formali conseguenti.

Art. 13 Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo può essere collegiale e quindi composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, così nominati:

- 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti sono nominati direttamente dal Consiglio d'Amministrazione, di cui un membro effettivo e uno supplente sono designati da INTESA SANPAOLO S.P.A..

L'Organo di Controllo, così nominato, designa il proprio Presidente.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più membri dell'Organo di Controllo si provvede alla sostituzione applicando quanto previsto ai commi precedenti. I membri nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei membri cui sono subentrati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui venga deliberata dal consiglio

di amministrazione la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle norme di legge in materia.
Art. 14 Le modifiche al presente statuto vengono apportate, salve le limitazioni di legge, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri.
Art. 15 Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa informativa al fondatore delibera la trasformazione o l'estinzione della
Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.
In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore operanti nell'ambito della comunità della provincia di Varese, con finalità analoghe, secondo le disposizioni o indicazioni del Consiglio di
Amministrazione o, in mancanza, in base alle disposizioni di legge.
In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Art. 16 Ai fini di garantire le finalità e l'unicità della Fondazione è possibile la trasformazione, fusione e la scissione della stessa ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile, a condizione che siano assicurati, con il rispetto

delle storiche finalità istituzionali della Fondazione, il radicamento territoriale e il riferimento alla comunità locale.

Art. 17 Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo Settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii

F.to Antonio BULGHERONI

F.to Notaio Domenico CHIOFALO

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo
depositato ai miei atti.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.
Malnate lì 26 marzo 2026



Firmato digitalmente da DOMENICO CHIOFALO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154